

Verbale dell' assemblea straordinaria dell' A.S.D. "Scuola di Danza Lucia Pecorari" del 5/06/2014

Il giorno 5/06/2014 alle ore 21,15 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 3/06/2014, nella sede di Trieste via F. Crispi 18 1° piano si è svolta l'assemblea straordinaria dell'A.S.D. Scuola di Danza Lucia Pecorari.

Unico punto all'ordine del giorno: modifica dello statuto.

Viene eletta presidente dell'assemblea la sig.ra Lucia Pecorari e funge da segretaria la dott.ssa Silvia Ugotti

Sono presenti i soci maggiorenni:

Alice Barini (per delega a Tahoori Farzaneh); Giulia Derni

Tahoori Farzaneh

Maria Chiara Atti

Eliana Coffou (p.del.a Giulia Derni)

Rita Colmani (p.del.a.M.C Atti)

Gabriella Coslovich (p.del.a F. Ugotti)

Francesca Ugotti

Licia Della Puppa (p.del.a F. Rocca)

Fabrizia Rocca

Francesca Giavina (p.del.a Elena Miani)

Elena Miani

Bruna Boik (p.del.a Chiara Zolli)

Chiara Zolli

Violetta Bozic (p.del.a Ilaria Fedele)

Ilaria Fedele

Gaetana Chinnici (p.del.a Chiara Marino)

Chiara Marino

Maria Fioretti (p.del.A.Castellarin)

Adriana Castellarin

Giorgina Golobar (p.del.a A.Franco)

Annalisa Franco

Matilde Scarpa

Viviana Lohica (p.del.M.Scarpa)

Marta Pasquariello (p.del.a L.Pecorari)

Lucia Pecorari

Santina Lombard (p.del.a D.Morris)

Donné Morris

Fiorita Marzulli (p.del.a M.Lotta)

Marilena Lotta

Dorina Mondo (p.del.a S.Capellino)

Stacy Capellino



Luciana Opara (p.del.a S.Ugotti)

Silvia Ugotti

Elida Paludan (p.del.a O. Lamprech)

Orietta Lamprecht

Nevia Demichele (p.del.a T.Buttigiola)

Tullia Buttigiola

Fulvia Maier (p.del.a S.Damiani)

Stefania Damiani

Paola Giordano (p.del.a M.Coral)

Mariella Coral

Vulk Iolanda (p.del.a E.Migliardi)

Elda Titti Migliardi

Chicco Fulvia (p.del.a L.Verzier)

Liana Verzier

A.Teresa Brambilla Capozzi (p.del.a E.Del Noce) Emilia Del Noce

ed inoltre le socie minorenni Carlotta Zambiasi e Paola Ippolito, per un totale di 48 soci con diritto di voto su un totale di 64.

La presidente, constatato che tutti i soci sono stati regolarmente convocati, verificata la presenza dei soci di cui sopra e la regolarità delle deleghe, dichiara aperta l'assemblea in quanto il quorum delle presenze è soddisfatto.

Si passa così alla lettura del nuovo statuto che, dopo breve discussione, viene approvato per alzata di mano all'unanimità.

Null'altro da aggiungere e da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 21,45.

Il presidente dell'assemblea




Il segretario dell'assemblea



Trieste, 5 giugno 2014

Registrato a Trieste il **- 9 LUG. 2014** al n° **3014**
Serie 3 - Liquidati € **200,00**
(Euro **duecento**)
Versati il **8.07.14**



ALLEGATO all'atto
- 9 LUG. 2014

Reg. il

N° 2014 Serie 3

IL DIRETTORE

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Daniela Pellizzari

STATUTO ALLEGATO "A"

dell'Associazione Civile

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUOLA DI DANZA
LUCIA PECORARI"




con sede a Trieste

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Trieste, in via Francesco Crispi n° 18, un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola di Danza Lucia Pecorari", di seguito l'Associazione.

Articolo 2 - Scopo sociale

- 1) L'associazione è apolitica, non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni economiche, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
- 2) L'associazione ha per finalità:
 - A) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della danza sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, ludico sportiva e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina di danza sportiva;
 - B) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza sportiva;
 - C) l'organizzazione e partecipazione a spettacoli, festival e stages, corsi formativi di danza sportiva, tutte le attività anche di carattere ricreativo e culturali correlate allo scopo sociale, gare, campionati, congressi;
 - D) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva e compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali.
- 3) L'associazione si avvale di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 4) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 5) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva



nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

- 6) Con l'affiliazione alla Federazione Italiana Danza Sportiva l'Associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI.
- 7) L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
- 8) Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.

Articolo 3 - Durata sociale

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

- 1) Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Danza Sportiva e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e accettare lo Statuto.
- 3) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di accettazione da parte del Consiglio direttivo della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 4) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5) La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchè dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a

frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili nè rivalutabili.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

- 1) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A) dimissione volontaria o decesso; il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo;
 - B) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa;
 - C) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - D) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. In qualsiasi caso la perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 3) L'associato radiato non può essere più riammesso.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- A) l'assemblea generale dei soci;
- B) il presidente;
- C) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento assemblea soci

- 1) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- 3) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone

legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

- 5) L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- 6) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 7) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- 8) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria) con diritto di voto tutti i soci maggiorenni, purchè in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto a ricevere la convocazione dell'assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 9 - Elettorato passivo

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e dalla Federazione di appartenenza e non siano stati assogettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

- 1) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o a mano, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano

legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità delle assemblee

- 1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

- 1) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, fusione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio. In caso di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica dello stesso alla prima riunione utile. Gli incarichi dei componenti il Consiglio direttivo si intendono a titolo gratuito.
- 2) Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- 4) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

- 5) Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea dei soci.
- 6) Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 14 - Dimissioni

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà della votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- 3) Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria (o straordinaria) per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Principali Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- A) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- B) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- C) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 8, comma 2.;
- D) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- E) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- F) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- G) decidere quali attività e servizi istituzionali complementari intraprendere, per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

- H) dirigere il personale dipendente e coordinare i collaboratori e i professionisti di cui si avvale l'associazione;
- I) programmare le attività da svolgere nell'anno in corso;
- J) fissare le quote sociali ed i corrispettivi per i servizi istituzionali erogati ai soci;
- K) redigere e approvare i Regolamenti Amministrativi;
- L) redigere delle proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 17- Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19- Il segretario e tesoriere

Le funzioni del segretario e quelle del tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Bilancio e rendiconto finanziario

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21- Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- quote associative e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi da privati, dai soci e/o da enti pubblici;

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
- eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale che non potranno essere distribuiti, ma ri-impiegati per le finalità dell'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissione

I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari e della Federazione di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del CONI.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione Italiana Danza Sportiva.

E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria dai soci o dal Consiglio direttivo e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva a cui l'associazione è affiliata e le norme del Codice Civile. Il presente statuto approvato dall'Associazione, come da normativa vigente, viene sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Trieste, 5 giugno 2014

Il Presidente
Lucia Pecorari



Il Segretario
Silvia Ugotti

